



Oggetto: AZIONE N. 61 – Ricorso per il recupero del 2,50% del prelievo operato sulla retribuzione ai fini della buonuscita

- Come è noto, l'articolo 10, comma 12 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, ha previsto che il trattamento di fine servizio (TFS già buonuscita) dei dipendenti pubblici venga calcolato secondo le regole previste dall'art. 2120 codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91%. Ciò con effetto sulle anzianità maturate dal 1° gennaio 2011.

Il TFS sarà dunque costituito da una quota relativa alle anzianità maturate fino alla data del 31 dicembre 2010, computata sulla scorta delle disposizioni di cui al D.P.R. 1092 del 1973 e di una seconda quota relativa alle anzianità maturate dopo il 1 gennaio 2011.

In particolare, per il periodo successivo al 1 gennaio 2011 è stato modificato il meccanismo del prelievo contributivo, ponendo l'accantonamento previsto dall'art. 2120 c.c., in misura pari al 6,91% dell'intera retribuzione, a carico della sola amministrazione, eliminando, dunque la rivalsa del 2,50% sull'80% della retribuzione precedente previsto dall'articolo 37 del D.P.R. 1092 del 1973.

Ciò nondimeno, le amministrazioni pubbliche hanno proseguito ad operare detta rivalsa, anche se non più prevista per le anzianità successive al 1° gennaio 2011.

Appare dunque possibile proporre ricorso al giudice del lavoro territorialmente competente per richiedere l'accertamento del diritto alla sospensione del prelievo e la restituzione di quanto illegittimamente trattenuto.

Gli interessati, prima di proporre ricorso, dovranno inoltrare una istanza-diffida all'amministrazione di appartenenza.

Successivamente, qualora l'amministrazione proseguisse nell'operare il prelievo e non dovesse restituire quanto illegittimamente trattenuto, si potrà adire il giudice del lavoro territorialmente competente.